



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice d.ssa Maria Elena Maiorano ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63154 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente:

TRA

_____, nato a Mar del Plata (Argentina), il 19 settembre 1976 in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su _____, nata a Mar del Plata (Argentina) il 6 maggio 2014, con il patrocinio dell'avv.to LANDRI CARLA LUCIA;

- ricorrenti -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

- convenuto contumace-

NONCHE'

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege -

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da _____, nato a Frosolone (CB) il 20/01/1900, successivamente emigrato in Argentina ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.

La linea di discendenza rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.

Dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.

Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.

A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.

Senonchè i ricorrenti hanno dato conto della impossibilità di accedere agli uffici e avviare la domanda di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato d'Italia a Mar De Plata, territorialmente competente per la loro residenza.

I ricorrenti danno, altresì, contezza della condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana, che si sostanzia di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.

Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 20/12/2023

la Giudice
d.ssa Maria Elena Maiorano